

Domenica, 16 Dicembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno


**PROVA GRATIS**

**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 6140 del 30 novembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno - impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 7716 del 2012, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Invidia, Arianna Chesini e Sonia Padovan, con domicilio eletto presso Angelo Grandoni in Roma, via Varrone n. 9;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di Brescia, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione I, n. 1533 del 10 settembre 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avv. Angelo Grandoni, per delega dell'avv. Antonio Invidia, e l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- L'appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.

2.- Il sig. \*\*\*\*\*, cittadino albanese, aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia il provvedimento con il quale il Questore di Brescia, in data 7 febbraio 2012, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

3.- Il T.A.R. per la Lombardia, con la sentenza della Sezione Staccata di Brescia, Sezione I, n. 1533 del 10 settembre 2012, ha respinto il ricorso.

Il T.A.R., ha ricordato che l'art. 4, comma 3, del [d. lgs. n. 286 del 1998](#) (come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. b, della [legge 30.7.2002 n. 189](#) c.d. Bossi-Fini), nel prevedere la non ammissione e l'impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, ha introdotto un automatismo che opera nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria ed ha quindi affermato che «la condanna per determinati reati (tra cui rientra quello in tema di droga attribuito all'odierno ricorrente), come è ostativa per l'ingresso nel territorio dello Stato e la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente preclude la possibilità di ottenere il rinnovo dello stesso».

Infatti le citate disposizioni non consentono all'Amministrazione «alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno».

4.- Il sig. \*\*\*\*\* ha ora appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Ma il ricorso in appello non può essere accolto.

Il T.A.R. ha infatti correttamente ritenuto che, in presenza dell'intervenuta condanna per un reato inerente gli stupefacenti, non residuava, nella fattispecie, alcuna sfera di discrezionalità in capo all'Amministrazione la quale, con atto dovuto e vincolato, era tenuta a determinarsi in senso negativo sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (Consiglio di Stato, sez. III, [n. 5089](#) del 25 settembre 2012; [n. 6038](#) del 15 novembre 2011).

4.1.- Ciò in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, da cui risulta che la condanna per uno dei reati ivi specificati, tra i quali quelli inerenti gli stupefacenti, comporta la non concedibilità del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

4.2.- L'effetto automaticamente ostativo al rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto affermato da questa Sezione, può conoscere attenuazioni, in base alle norme vigenti, solo nel caso disciplinato dall'art. 5, comma 5, del t.u. n. 286 del 1998, come modificato dal [decreto legislativo n. 5/2007](#). Infatti, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

In presenza di tali condizioni i reati che sono considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all'esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l'interesse all'unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla norma.

4.3.- Secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato di questa Sezione, i principi introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione «non solo in presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento» (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5089 del 25 settembre 2012 cit.).

5.- L'appellante non ha tuttavia evidenziato di trovarsi in tali condizioni. Mentre non si può dare importanza (per escludere gli effetti automatici della suindicata condanna penale) alla lunga permanenza in Italia dell'appellante (o alla sua attività lavorativa), tenuto conto che il comma 5 dell'art. 5 del d. lgs. n. 286 del 1998 consente di dare rilievo (anche) alla durata della permanenza solo nella indicata diversa fattispecie del rilascio di un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare.

6.- Nemmeno può avere rilievo, come affermato dal giudice di primo grado, l'avvenuta ammissione dell'appellante al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, tenuto conto che le valutazioni compiute dal giudice penale ai fini della concessione del detto beneficio sono operate su piani diversi e tenuto conto della volontà del legislatore di escludere il rinnovo del permesso di soggiorno, anche in assenza di un'autonoma valutazione della attuale pericolosità sociale, per i soggetti che hanno commesso determinati reati.

7.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Le spese del grado di appello possono essere compensate fra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 30 Novembre 2012

## Fidejussioni Stranieri

[www.eosfideiussioni.it/stranieri](http://www.eosfideiussioni.it/stranieri)

Visto Turistico. Preventivo In 2h. Senza impegno, richiedilo subito!



Scegli Tu! ▶

News



### [Emergenza Nord-Africa: dal 2011 ancora proroghe per i primi mesi del 2013](#)

Gli sbarchi che si sono verificati nei **primi mesi del 2011** hanno davvero portato uno scompiglio generali gli alti...

[Leggi tutto »](#)

### [Stranieri, in Italia oltre 450mila sono in cerca di lavoro](#)

Questa volta la crisi colpisce anche loro. Anche chi con il sacrificio e il voler sempre migliorarsi, ha accettato di ...

[Leggi tutto »](#)

### [Cittadinanza, non si può respingere la domanda oltre il termine di due anni](#)

Con la sentenza n. 8859 del 29 ottobre 2012 il Tar del Lazio ha chiuso definitivamente una questione che è stata in ...

[Leggi tutto »](#)

### [Flussi 2012, da oggi si parte con il click day](#)

Dalle ore 09.00 di oggi si parte con il nuovo decreto flussi per lavoratori non stagionali, ma che di fatto prevede per ...

[Leggi tutto »](#)

### [Sanatoria 2012. permesso anche con rinuncia del datore di lavoro](#)

---

Con l'ultima circolare ministeriale, il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione che si occupa della gestione ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Nuovo decreto flussi, da oggi si parte con la compilazione dei moduli](#)**

Dalle ore 8.00 di oggi si può iniziare a compilare i moduli per il nuovo decreto flussi. Saranno coinvolti molti ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)

- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)

- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891